

Esecuzione. Tribunali in dissenso sulla possibilità per il creditore di ottenere informazioni sui beni pignorabili

Banche dati, accesso (quasi) off limits

I giudici rilevano la mancanza dei decreti attuativi del ministero

Giovanni Negri

MILANO

È caos sull'accesso diretto da parte del creditore alle **banche dati pubbliche** per dare la caccia ai beni pignorabili del debitore. La possibilità, che rappresenta uno degli snodi principali della parte della riforma della giustizia civile dedicata alla **fase esecutiva**, sta trovando un'applicazione a macchia di leopardo, dopo che a partire dallo scorso 1 dicembre la norma è diventata operativa. Almeno sulla carta, perchè l'assenza dei decreti attuativi del ministero della Giustizia che dovevano chiarire «i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492 bis del Codice, nonchè le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della **riservatezza** dei creditori» sta provocando una situazione abbastanza paradossale. Con orientamenti diametralmente opposti anche nell'arco di pochi chilometri.

Assodato infatti che senza le misure attuative gli ufficiali giu-

diziari non possono intervenire, resta da vedere se lo può fare direttamente il creditore, dietro autorizzazione del presidente del tribunale. La norma infatti spiega che «quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle **banche dati** di cui all'articolo 492-bis del Codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del Codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute».

Vediamo un esempio, allora. Già la scorsa settimana era stata data notizia dell'orientamento contrario all'accesso diretto espresso dal tribunale di Novara. Ora, da Pavia, arriva invece un provvedimento di segno contrario. Con ordinanza datata 2 marzo, infatti, il creditore viene autorizzato a ottenere dal-

l'anagrafe tributaria, dall'archivio rapporti finanziari, dal pubblico registro automobilistico, dalle banche dati degli **antiquari**, **videonoleggiatori**, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore. Una decisione presa dopo che il responsabile degli ufficiali giudiziari aveva confermato di non essere in grado, dal piano tecnologico, di avere le informazioni richieste. L'ordinanza ricorda, tra l'altro, che la ricerca dei beni è in realtà preliminare al pignoramento e che quindi non è necessario averlo avviato prima di presentare la richiesta di accesso alle banche dati.

E se Napoli Nord è in sintonia con l'orientamento di Pavia, Lecco e Cremona si mettono nella linea di Novara. La linea di contrasto all'accesso, a leggere i provvedimenti, mette l'accento sull'impossibilità di spalancare le porte delle banche dati ai creditori in assenza dei decreti attuativi, soprattutto tenendo conto della delicatezza della materia che deve prevedere la massima salvaguardia sui **dati personali**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

